

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

TESTO COORDINATO ¹

Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012

Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E₀)

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01 giugno 2012 "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo";

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo

¹Testo aggiornato al 19 maggio 2016.

decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per gli edifici segnalati;

Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato numerosissime abitazioni comportando l'evacuazione di un altissimo numero di persone;

Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati, si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero cominciando da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni; conseguentemente sono state emanate le ordinanze n. 29 e 32 che stabiliscono le modalità per la riparazione immediata degli edifici che necessitano di interventi di riparazione e di rafforzamento strutturale locale per il ripristino immediato dell'agibilità;

Ritenuto quindi di dover procedere con gradualità nella messa a punto delle misure necessarie per la riparazione degli edifici danneggiati stabilendo a questo punto di affrontare il tema del ripristino delle strutture che hanno subito danni significativi tali da costringere le autorità alla emissione di ordinanze di sgombero totali, ma che comunque sono riparabili con interventi contenuti finalizzati a eliminare il danno, ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentarne la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;

Ritenuto quindi di stabilire le modalità di intervento per quegli edifici ed unità immobiliari che sono state sgomberate a seguito di verifica di inagibilità da parte dei

tecnici coordinati dalla DICOMAC riconducibile ad esito "E" nelle schede AeDES depositate agli atti della struttura del Commissario delegato;

Considerato comunque che fra gli edifici classificati con esito "E" ci sono situazioni di danneggiamento e di vulnerabilità sismica molto differenziate e che appare innanzitutto prioritario affrontare quelle ove i livelli di danno e vulnerabilità sono inferiori ad una soglia prestabilita e che possono essere oggetto di interventi di riparazione e miglioramento sismico comunque apprezzabili;

Considerato inoltre che appare opportuno stabilire soglie minime e massime di danno, differenziate tra loro, e diversi valori della vulnerabilità per classificare gli edifici colpiti dal sisma ed attribuire a ciascuno di essi diversi livelli contributivi, a cominciare dagli interventi ammessi a contributo con la presente ordinanza che si rivolgono agli edifici ordinari con la presenza di almeno un'abitazione principale o un'attività produttiva totalmente inagibile (esito E della scheda AeDES), con livello di danno inferiore a quello classificato grave ed un livello di vulnerabilità basso, classificati quindi come E leggera (E₀)

Visto il sopra citato D.L 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all'art. 3, comma 1, paragrafo a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l'articolo 1, comma 3, del DPCM del 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario delegato può riconoscere "ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, nonché agli affittuari degli immobili colpiti dal sisma in cui era presente un'abitazione principale, un contributo per la riparazione del danno con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto";

Rilevato che, in base a quanto disposto dallo stesso DPCM del 4 luglio 2012 è riconosciuto un contributo per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico e per le finiture connesse per le abitazioni principali fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto mentre per le altre unità immobiliari, ricomprese in edificio ammesso a contributo, è riconosciuto solamente il contributo fino all'80% delle strutture comuni e delle finiture connesse esterne o relative a parti condominiali;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 che sono stati oggetto di ordinanze di inagibilità totale, con esito "E"

delle schede AeDES, ma che rientrano al disotto della soglia di danno e vulnerabilità sismica stabilita con la presente ordinanza;

Vista l'ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" che individua tre procedure differenziate, disciplinate da specifiche ordinanze, in relazione agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti comunali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali) di cui la prima è quella rivolta agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili o parzialmente inagibili (schede AeDES con esito B e C), oggetto delle ordinanze n. 29 e 32 del 2012;

Tenuto quindi conto che occorre disciplinare il ripristino degli edifici inagibili classificati con esito E, con danni significativi ma non gravi e con livello di vulnerabilità basso che comunque necessitano di interventi di miglioramento sismico in relazione al comportamento dell'edificio a seguito della crisi sismica;

Visto il Protocollo d'intesa di cui all'art. 3 bis del D.L. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che introduce nuove disposizioni in merito ai beneficiari dei contributi ed alle procedure di predisposizione delle domande;

Visto il parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'1 ottobre 2012;

D'intesa con il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Visto l'art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati, con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza, al fine di ripristinare le abitazioni momentaneamente inagibili e consentire il rientro di cittadini sfollati nelle proprie abitazioni, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/2000 n. 340;

Sentito il Comitato Istituzionale in data 19 settembre 2012;

DISPONE

Articolo 1

Individuazione ambito territoriale danneggiato

1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio nell'Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall'art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 così come convertito dalla legge 122/2012 integrato dall'art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83 convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 elencati nell'allegato 1. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati dagli stessi eventi sismici, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici, da documentare tramite apposita perizia asseverata, da presentare al Comune in cui è ubicato l'immobile, che verrà istruita sulla base di criteri che saranno stabiliti dal Comitato Tecnico da istituire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.

Articolo 2

Condizioni per la concessione dei contributi

1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e la ripresa delle attività produttive, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva alla data del sisma, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzato da uno "stato di danno" ed un "valore di vulnerabilità" che, combinati insieme, rientrino nella definizione di "livello operativo" E_0 di cui alla Tabella 3.
- 1-bis. Qualora gli edifici di cui al comma 1 siano interamente composti da unità immobiliari adibite ad attività produttiva il contributo è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dall'ordinanza 57/2012 e smi.

1-ter. Rispetto agli edifici di cui al comma 1-bis, fanno eccezione i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 57/2012 e smi. In tal caso il proprietario dell'immobile - impresa o persona fisica - o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici o porzioni di edifici, che non necessitino di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 2-bis è ridotto del 30%. Per gli stessi fabbricati rurali, in base a quanto disposto dall'ordinanza n. 57/2012, le perizie previste dalla presente ordinanza dovranno essere giurate.

1-quater. Nel caso gli edifici rurali destinati a deposito o magazzino, strumentali all'attività agricola, siano riconducibili a quelli con tipologia residenziale, agibili alla data del sisma ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, il costo convenzionale è ridotto del 30% per la superficie complessiva del piano terra e del 50% per quelle dei piani superiori con altezza minima di 240 cm e dotati di idonei accessi. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014.

2. Gli "stati di danno" sono indicati nella Tabella allegata al n. 1.4 in relazione alla definizione delle soglie di danno di cui alle Tabelle allegate al n. 1.1, 1.2 e 1.3 a seconda che si tratti di edifici con struttura portante in muratura, cemento armato o mista. I "valori di vulnerabilità", di cui alla Tabella allegata al n. 2.6, sono desunti dal grado delle carenze rappresentate nelle Tabelle allegate al n. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 combinato con il fattore di accelerazione di cui alla Tabella allegata al n. 2.5.

3. Sono interventi di miglioramento sismico quelli finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed A9 comma 1, della l.r. n. 20/2000, il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011, "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008".

4. L'ordinanza di inagibilità totale di cui al comma 1 può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento

tecnico della DICOMAC, che abbia comportato un esito classificato "E" dalle schede AeDES ovvero, in mancanza della scheda, a seguito di una verifica disposta dal Sindaco, anche a seguito di presentazione di perizia asseverata predisposta da professionista abilitato. Per quanto riguarda l'eventuale riclassificazione del livello di danneggiamento il Comune può, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. n. 16 del 21 dicembre 2012, in caso di presentazione di perizia asseverata che attesti una classificazione difforme da quella indicata nella scheda AeDES originaria, disporre una verifica ed emettere nuova ordinanza.

5. La verifica se l'edificio inagibile rientri nel livello operativo E_0 , compete al tecnico incaricato della redazione del progetto che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la richiesta di contributo. Qualora il tecnico verifichi che lo stato di danno sia di tipo 1 o di tipo 2, così come indicati nella Tabella allegata al n. 1.4, e che la vulnerabilità sia bassa, così come indicato nella Tabella allegata al n. 2.6, ovvero che l'edificio abbia già un livello di sicurezza verificato almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, l'intervento può essere limitato alla riparazione del danno ed al solo rafforzamento locale, come disciplinato dalla ordinanza n. 29/2012 e s.m.i. In tal caso il contributo viene determinato secondo i parametri della predetta ordinanza.
- 5-bis. Nel caso di lavori eseguiti in conformità al d.l. 74/2012 a seguito di ordinanza comunale di inagibilità totale ed ultimati prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza n. 51/2012, il progettista può certificare, nella perizia asseverata da allegare alla domanda di contributo, che dopo l'ultimazione degli stessi, riconducibili ad interventi di rafforzamento locale ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al d.m. del 14 gennaio 2008, l'edificio ha conseguito la piena agibilità. Conseguentemente le modalità di presentazione della domanda di contributo e di determinazione dello stesso sono quelle stabilite dall'ordinanza n. 29/2012.
6. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data dell'evento sismico, risiedeva anagraficamente il proprietario, l'usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, il promissario acquirente in base a un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, oppure assegnate ai soci di cooperative a proprietà indivisa, così come definito dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.
Si intende altresì abitazione a titolo principale quella in cui:
 - a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato ma il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché' in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario dell'abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

6-bis. Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R 131/1986 per l'ottenimento dell'aliquota agevolata "prima casa", è facoltà del Comune riconoscere la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza come riferita ad abitazione principale se il richiedente dimostra di risiedere nell'abitazione alla data dell'evento sismico ovvero che, alla data del sisma, erano in corso lavori che ne impedivano l'utilizzo.

6-ter. Per attività produttive si intendono le imprese definite all'articolo 1 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'allegato 1 "Requisiti di ammissibilità" dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012. La sussistenza di detti requisiti dovrà essere autocertificata all'atto della presentazione della domanda nella quale dovranno essere indicati anche il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato, il codice fiscale ed il codice CUAA (in caso di aziende agricole).

6-quater. Per attività produttive in esercizio si intendono quelle che alla data del sisma avevano sede nell'immobile danneggiato, o l'avessero avuta nei trentasei mesi antecedenti al sisma, come desumibile da visura camerale o da utenze/polizze assicurative intestate al soggetto esercitante l'attività produttiva nell'immobile.

7. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'Unità Strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:

a) fabbricati costruiti in epoche diverse;

b) fabbricati costruiti con materiali diversi;

c) fabbricati con solai posti a quota diversa;

d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

8. Qualora, per lo stesso edificio o Unità Strutturale, siano state emesse più ordinanze di inagibilità con esiti di classificazione, derivanti dalle schede AeDES, tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze, al fine di pervenire ad un'unica classificazione. Il Comune emette una nuova ordinanza che attribuisce all'edificio la nuova ed unica classificazione.

Articolo 3

Determinazione del contributo concedibile

1. Per l'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico, così come definito al punto 8.4.2 "Interventi di miglioramento" delle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m 14 gennaio 2008, è concesso un contributo sul costo ammissibile e riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 3, 4, 5 e 6.
2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
 - Il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi delle opere pubbliche approvato dalla Giunta regionale fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile

e

l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 800 euro/mq più IVA se non recuperabile per la superficie complessiva dell'unità immobiliare fino a 120 metri quadrati. Per le superfici eccedenti 120 mq e fino a 200 mq il costo convenzionale si riduce a 650 euro a mq. più IVA se non recuperabile ed ulteriormente a 550 euro a mq. più IVA se non recuperabile per le superfici eccedenti i 200 mq. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'Allegato A della Delibera ALR n. 279/2010 calcolata senza la limitazione al 60% e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali.

- 2-bis. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive non si applicano le riduzioni del costo convenzionale in relazione alle superfici, stabilite al comma precedente.
- 2-ter. Per coloro che abbiano già presentato la quantificazione delle superfici per il calcolo del costo convenzionale ai sensi del precedente comma 2 non includendo la superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali possono presentare un'integrazione della documentazione inserendo tali superfici.
- 2-quater. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento di cui al comma 2 ed il risarcimento assicurativo.
3. Il costo dell'intervento di cui al comma 2 comprende le indagini e prove di laboratorio, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario, le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio, le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.
4. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del sisma erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, il costo dell'intervento comprende, oltre quanto previsto al comma 3, le opere di finitura interne connesse ai predetti interventi e la riparazione degli impianti interni, il miglioramento dell'efficienza energetica. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.
5. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del sisma non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali od unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio, il costo dell'intervento comprende, oltre a quanto previsto dal comma 3, le opere di finitura interne, di riparazione degli impianti e di miglioramento dell'efficienza energetica di cui al comma precedente, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.
6. Per gli edifici residenziali comprendenti solo unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio il costo

dell'intervento comprende le opere di cui ai commi 3 e 4 ed il contributo è pari al 50%.

6bis. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del DPR n. 207/2010, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

La disposizione si applica ai progetti depositati, o alle varianti sostanziali apportate ai progetti in corso, successivamente alla data del 17 ottobre 2014.

6ter. Per gli edifici classificati con livello operativo E₀ il costo dell'intervento comprende anche le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per l'eventuale riallaccio delle utenze disattivate a seguito del sisma. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014, ovvero ai progetti in corso per i quali non sia intervenuta l'erogazione a saldo del contributo.

7. Il costo convenzionale di cui al comma 1 è incrementato:

- a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i., del 30% per edifici individuati dall'art. A-9, comma 1, della l.r. n. 20/2000, del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del d.lgs n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art.136 e 142 del d.lgs n. 42/2004 ovvero individuati dall'art. A9, comma 2, della l.r. n. 20/2000;
- b) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sull'edificio che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico, la riduzione delle dispersioni energetiche ed utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi dell'anno precedente;
- c) del 15% per edifici ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE), e di Mirabello (FE), perimetrata dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 (allegati 1, 2 e 3) ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della su citata determinazione. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico,

Sismico e dei Suoli regionale che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

- d) fino al 15% nel caso di edifici collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui alla precedente lett. c). A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/1/2008), dagli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalle relazioni geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che disporrà l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.
- e) del 15% per le opere di finitura interna e di riparazione degli impianti interni conseguenti agli interventi di riparazione e miglioramento sismico.
- f) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2 metri;
- g) del 5% per asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell'edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato almeno il 15% del volume totale dell'edificio, l'incremento non è applicabile ai casi di demolizione e ricostruzione previsti al comma 18 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 86/2012;
- h) del 3% per rendere accessibili e visitabili, con idonei accorgimenti tecnici, le abitazioni principali di residenti con gravi disabilità motorie ed invalidità permanenti, situati in edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 13/1989 recante disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati;
- i) del 2% nel caso di interventi strutturali su almeno il 50% della superficie resistente di murature portanti di spessore superiore a cm 50, calcolato come sviluppo complessivo ai diversi piani.
- j) del 3% per gli edifici di proprietà mista, pubblica e privata, la cui Classe d'uso ai fini della determinazione dell'azione sismica, conseguente alla destinazione d'uso della porzione pubblica dell'edificio, sia superiore alla Classe II.

8. Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è determinato sull'importo dei lavori ammissibili secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013.

8-bis. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio o di amministratori dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono riconosciuti nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo fino a 200.000 Euro;
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro;
- 1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 500.000 euro, fino a 3.000.000 di euro;
- 0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte eccedente 3.000.000 di euro.

A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.

9. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

10. Il contributo sull'intervento edilizio è destinato per almeno il 55% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.lgs n. 42/2004 ed A-9, comma 1, della l.r. n. 20/2000 per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 45% e sugli altri edifici vincolati per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 50%.

11. Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio interessato. Sono comunque ammesse a contributo, con le modalità di cui al comma 2 e nelle percentuali di cui ai commi 3 e 6, anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini, di proprietà rispettivamente dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva e di quelle destinate ad abitazioni non principali, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.

- 11-bis. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all'edificio sede di abitazioni agibili.
- 11-ter. Le pertinenze esterne di cui al comma 11 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'abitazione o all'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.
12. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune, e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate. Le varianti del progetto strutturale che sono considerate sostanziali ai sensi della DGR 687/2011, seguono le stesse procedure di deposito ed approvazione stabilite dalla l.r. n. 19/2008; le varianti del progetto edilizio che richiedono un nuovo titolo abilitativo o che rientrano nei casi di cui all'art. 41 della l.r. 15/2013 sono considerate sostanziali e seguono le disposizioni dell'art. 22 della citata l.r. 15/2013.
- 12bis. Qualora la variante sostanziale contenga opere ritenute non ammissibili a contributo, il Comune entro trenta giorni dal deposito della variante, comunica al beneficiario che provvederà alla rideterminazione del contributo stesso nei successivi trenta giorni. Decorso i primi trenta giorni senza alcuna comunicazione del Comune, le opere previste dalla variante sono ritenute ammissibili ed il calcolo dell'importo finale del contributo potrà avvenire al momento della erogazione a saldo di cui all' art. 8, comma 1, lett. d). Per le varianti già depositate alla data del 17 ottobre 2014, il termine dei trenta giorni per la comunicazione della rideterminazione del contributo da parte del comune decorre a partire dalla stessa data.
13. A favore dei richiedenti ai quali sia già stato concesso ed erogato il contributo nel limite dell'80% del costo ammissibile, il Comune, senza ulteriori richieste di integrazioni al beneficiario, concede il 20% del contributo residuo dandone comunicazione all'istituto di credito, di cui all'art. 5 comma 4, per le successive erogazioni.
14. A favore dei richiedenti la cui domanda sia già stata accettata e calcolato il contributo concedibile all'80%, senza che sia ancora intervenuto alcun pagamento da parte dell'istituto di credito, il Comune, all'asseverazione di fine lavori (ai sensi

dell'art. 8 comma 1 lettera c), emette una ordinanza di conguaglio che ridetermina il contributo spettante secondo le nuove modalità.

Articolo 4 **Presentazione delle domande**

1. Entro il 31 dicembre 2013² i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono depositare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario delegato pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. L'accettazione e la protocollazione della domanda oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Effettuata la verifica della completezza della domanda, l'accettazione viene comunicata mediante procedura informatica e dalla data di tale comunicazione decorrono i 90 giorni di cui all'art. 5, comma 5 della presente ordinanza. Decorso il termine dei cinque giorni dal deposito senza che intervenga alcuna comunicazione, la domanda si intende accettata, anche se in attesa della protocollazione, e dalla data del deposito decorre il termine di 90 giorni a cui si aggiungono i 5 giorni stabiliti per l'accettazione. La disposizione si applica ai progetti depositati successivamente alla data del 17 ottobre 2014.
- 1-bis. Qualora, prima del deposito della domanda redatta ai sensi del comma 1, l'edificio danneggiato fosse ricompreso all'interno di una Unità Minima d'Intervento individuata con la deliberazione del Consiglio comunale prevista all'art. 7, comma 1 della l.r. 16/2012, la stessa dovrà essere presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 7, comma 9 della citata legge regionale n. 16/2012.
2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. (soppresso)
4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.

² Il termine del 31 dicembre 2013 è stato posticipato da successive ordinanze commissariali (ultimo aggiornamento ordinanza 14/2016). Il quadro completo e aggiornato dei termini per la presentazione delle domande di contributo è riportato nelle "Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi".

5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, deve indicare:

- a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo;
- b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, con la quale è stato stipulato un contratto di appalto che viene conservato dal tecnico incaricato ed esibito su richiesta del Comune, del Commissario o degli organi di controllo. Le modalità ed i criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli di cui al precedente periodo;
- c) l'istituto di credito prescelto tra quelli che hanno aderito all'Accordo fra Regione Emilia-Romagna, sistema bancario e sistema economico regionale (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1262 del 3 settembre 2012) per le erogazioni del contributo all'impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento;
- d) l'importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA, altre tipologie di costi ammissibili e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;
- e) gli estremi (protocollo SICO) della notifica preliminare ove necessaria, ottenuta tramite la compilazione sul sistema informativo presente all'indirizzo web www.progettosico.it sul quale dovranno anche essere implementate le eventuali integrazioni alla notifica dovute a modifiche dei dati;
- f) l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, documentando l'importo assicurativo riconosciuto;
- g) la dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, indicando il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e il codice fiscale al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori.

6. La domanda deve contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell'evento sismico:

- a) gli estremi e la categoria catastali:

- b) la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni;
- c) la destinazione d'uso;
- d) il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;
- e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
- f) l'eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto.

7. Alla domanda devono essere allegati:

- a) una perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 74/2012, il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico; qualora gli edifici oggetto della domanda siano quelli di cui al comma 1-ter dell'art. 2 della presente ordinanza, la suddetta perizia deve essere giurata;
- b) il progetto degli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico corredato della necessaria "Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)" di cui alla DGR 1878/2011, redatto secondo le Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con D.M. del 14 gennaio 2008, nonché la dimostrazione che l'edificio rientra nel livello operativo E₀. Sono interventi di miglioramento quelli finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate, secondo le indicazioni e le priorità delle Istruzioni tecniche riportate nell'Allegato A. Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento statico nonché alla struttura nel suo insieme;
- c) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture ammissibili, redatto, ai sensi dell'art. 42 del DPR 207/2010, coi prezzi elementari contenuti nel prezzario approvato dalla Giunta Regionale, al netto del ribasso offerto nel caso l'impresa incaricata di eseguire i lavori abbia presentato una proposta economica migliorativa. Qualora il prezzario regionale non contenga tutte le voci di spesa del computo metrico si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA della provincia competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006. Il computo metrico estimativo è integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA;

- d) la documentazione fotografica del danno subito dall'edificio e dalle relative pertinenze esterne a corredo del quadro fessurativo inserito nel progetto di cui alla lett. b);
 - e) autodichiarazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all'art. 5-bis del d.l. 74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2012 n. 122, come modificato dal d.l. 174/2012, e nelle ordinanze del Commissario delegato, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List");
8. Per lavori di importo superiore a 258.000 Euro l'impresa, il consorzio di imprese, ovvero l'ATI devono essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e smi.. È altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici.³

Articolo 5

Concessione del contributo ed Inizio dei lavori

1. L'accettazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art. 4, costituisce comunicazione di inizio lavori per le opere di riparazione e miglioramento sismico e deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della l.r. 19/2008.
2. I lavori sono equiparati ad interventi di manutenzione straordinaria.
3. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. I termini per la determinazione del contributo e per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla predetta autorizzazione.
4. Per gli edifici ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli di cui agli artt. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004 e smi, entro 60 giorni dall'inizio dei lavori i soggetti interessati che non vi abbiano provveduto al momento della presentazione della domanda, presentano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.l. 74/2012 e legge di conversione n. 122/2012.

³ Sul presente comma è intervenuto l'art. 1 dell'ordinanza n.51/2015 il quale prevede una nuova disciplina che entrerà a regime dal 1 luglio 2016

5. Il Comune, entro novanta giorni successivi all'accettazione della domanda corredata dalle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, acquisisce gli esiti dell'eventuale controllo a campione cui è stato sottoposto il progetto strutturale, rilascia il titolo abilitativo ove necessario, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato, mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario. Nel caso di richiesta di integrazioni della domanda il procedimento per la determinazione del contributo si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse

Articolo 6

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili, ai sensi del comma 1, dell'art. 26 della l.r. 31/2002, dallo strumento urbanistico comunale vigente.
2. Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall'ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Il presente comma non si applica qualora l'alienazione avvenga a favore dei seguenti soggetti:
 - parenti o affini fino al quarto grado;
 - coniuge;
 - promissario acquirente se in possesso di un titolo giuridico avente data antecedente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
 - affittuario o comodatario residente alla data del sisma;
 - coloro che ne acquisiscono la proprietà a seguito di vendita all'asta conseguente a procedure esecutive individuali;
 - nonché i soggetti dei casi previsti dagli articoli 1128^[1], 1103^[2] e 1104^[3] del Codice Civile.

[1] Perimento totale o parziale dell'edificio. Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la [vendita all'asta](#) del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente

2-bis. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata alla data del sisma sia deceduto successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

2-ter. A seguito di decesso di persona residente nella propria abitazione principale avvenuto prima della data degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull'immobile, un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la riparazione e il ripristino immediato dell'abitazione, seguendo le procedure e le modalità per la concessione di contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed almeno uno di essi, che non abbia beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, si impegni ad adibire l'immobile oggetto di successione a propria abitazione principale.

2-quater. Possono chiedere il contributo anche i nuclei familiari che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'art. 555 C.P.C. purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell'art. 2693 C.C. prima della data degli eventi sismici del maggio 2012. Nel caso di abitazione principale alla data del sisma il contributo è riconosciuto nella misura prevista all'articolo 3, commi 3 e 4, a condizione che l'aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori pena la restituzione dell'intero contributo percepito. In caso contrario il contributo è riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 5 e 6.

2-quinquies. Il contributo è altresì riconosciuto nella misura prevista dallo stesso articolo 3, commi 5 e 6, nel caso di abitazione non principale alla data del sisma che resta soggetta agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo. Qualora invece

convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l'[assemblea](#) dei condomini delibera [\[1136\]](#) circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio [\[1117\]](#), e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [\[1123\]](#). L'indennità corrisposta per l'[assicurazione](#) relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva [proprietà](#), secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

[2] Disposizione della quota. Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.

[3] Obblighi dei partecipanti. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto. La rinuncia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

l'aggiudicatario della procedura di pignoramento si impegni, in fase di deposito della domanda di contributo, ad adibirla a propria abitazione principale e vi trasferisca la residenza entro 6 mesi dalla dichiarazione di fine lavori, il contributo è riconosciuto nella misura di cui all'art. 3, commi 3 e 4, purché l'aggiudicatario non sia proprietario di altra abitazione nel comune o nei comuni confinanti. Qualora il nuovo proprietario non dimostri di aver adibito l'immobile a propria abitazione principale dovrà restituire l'intero contributo percepito.

3. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data del sisma. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o in comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012. In caso di rinuncia degli aventi diritto, il proprietario potrà cedere l'abitazione ripristinata in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non posseda nel medesimo comune altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima. Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi.
- 3 bis. Il proprietario è esonerato dall'obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario/comodatario qualora quest'ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità. Permangono comunque gli obblighi previsti all'articolo 6, comma 3, delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
- 3 ter. Qualora il comodatario che occupava l'alloggio alla data del sisma (con contratto di comodato regolarmente registrato, o con residenza in caso di comodato verbale) rinunci a rientrare dopo il ripristino, il proprietario, anziché stipulare un nuovo contratto di comodato, ha la facoltà di stipulare con altro nucleo terremotato un contratto di locazione a canone concordato, il cui importo dovrà corrispondere al valore minimo calcolato sulla base della tabella dell'accordo territoriale di riferimento ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e smi, e secondo i parametri, le fasce e le zone previste da ciascun accordo.
4. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all'art. 3, commi 5 o 6 sono tenuti ad affittarle per almeno quattro anni al canone

concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, oppure a cedere l'abitazione ripristinata in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli), ma previo assenso del Comune a seguito di verifica della momentanea assenza di nuclei terremotati idonei nell'elenco della domanda abitativa. Al proprietario è altresì consentito di adibirla a propria abitazione principale a condizione che entro sei mesi dalla dichiarazione di fine lavori vi trasferisca la residenza e non posseda nel medesimo comune, o in comuni confinanti, altra abitazione disponibile ripristinata o meno con fondi per la ricostruzione, nel qual caso l'obbligo all'affitto si trasferisce a quest'ultima. Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi.

5. Per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva si applicano gli obblighi previsti dall'art. 19, comma 1, dell'ordinanza n. 57/2012 e smi.⁴
6. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 3, commi 5 e 6 e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni.

Articolo 7 **Esecuzione dei lavori**

1. I lavori devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 5 a pena di decadenza dallo stesso.
2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di 12 mesi.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

⁴ Si riporta il comma 1 dell'articolo 19 dell'ordinanza n. 57/2012 e smi.

"In caso di cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda dell'impresa beneficiaria ad un altro soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo del rispetto degli impegni, sarà possibile presentare apposita richiesta di subentro al Commissario Delegato, che ne valuterà l'ammissibilità, sulla base di documentazione atta a dimostrare la legittimità della cessione e delle suddette operazioni straordinarie e della dichiarazione a mantenere gli impegni per tutto il periodo di cui alla presente Ordinanza assunti dal beneficiario originario".

4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni.

Articolo 8 **Erogazione del contributo**

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, comma 7, lett. c), nei tempi e nei modi di seguito indicati:
 - a) fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) redatto, con riferimento all'art. 194 del DPR 207/2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7 lett. c), effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.
 - b) fino al 25% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, redatto come alla lett. a) dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.
 - c) fino al 30% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, redatto come alla lett. a) dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo.

d) il 30% del contributo a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, del quadro economico a consuntivo dei lavori redatto dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:

- 1) attestazione di rispondenza dei lavori MUR A.17/D.11 di cui alla DGR 1878/2011, e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
- 2) eventuale collaudo statico ai sensi delle NTC 08;
- 3) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui al precedente art. 4, comma 7, lett. c) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, il quale dovrà contenere, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
- 4) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo. Qualora la spesa da sostenere sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
- 5) esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
- 6) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti ;
- 7) abrogato;
- 8) dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni eseguite in subappalto gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;
- 9) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici,

tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.

1-bis. L'impresa appaltatrice dei lavori può richiedere al beneficiario l'erogazione di un anticipo fino al 15% dell'importo ammesso a contributo a condizione che il Comune abbia emesso l'ordinanza di concessione del contributo, allegando fatture o note pro forma di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile e polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario Delegato, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del DLgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs n. 58/1998. Il beneficiario del contributo inoltra, tramite la piattaforma MUDE, la richiesta di anticipo al Comune allegando le fatture o note pro forma e copia digitale della polizza fideiussoria fornita dall'impresa affidataria dei lavori. L'impresa provvede contestualmente ad inviare, dandone notizia al comune, l'originale analogico della polizza alla struttura commissariale che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo.

La polizza fideiussoria deve essere redatta secondo lo schema scaricabile nella sezione "Dopo il terremoto" nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

1-ter. La compensazione dell'eventuale anticipo percepito avverrà in sede di erogazione del saldo, così come disciplinato al comma 1.

1-quater. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al momento dell'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.

2. Il Comune, entro 20 giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'attestazione del riconoscimento del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.

3. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. c).
4. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione, previa produzione della documentazione di cui al comma 1 lett. c), qualora:
 - a) siano stati effettuati pagamenti totali o parziali anteriormente alla data del 30 giugno 2013⁵ per lavori ammissibili a contributo iniziati prima del 14 novembre 2012, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;
 - b) l'istituto di credito abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo e abbia pertanto già eseguito pagamenti ai soggetti indicati al comma 1, fermo restando che in tal caso l'erogazione del contributo comporterà automaticamente l'estinzione totale o parziale del suddetto anticipo.
 - c) siano stati effettuati pagamenti per lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza, per indagini, prove di laboratorio, e fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 31 dicembre 2013⁶;
- 4-bis. (soppresso)
- 4-ter. A coloro la cui domanda, alla data del 14 febbraio 2013, sia già stata accettata e il contributo concesso e/o erogato nel limite dell'80% del costo ammissibile e che già sostenuto il pagamento diretto del 20% precedentemente non riconosciuto, tale importo, calcolato e comunicato all'istituto di credito dal Comune secondo le modalità stabilite all'art. 3 commi 10 e 11, sarà erogato direttamente.
5. (soppresso)
6. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

Articolo 9 Interventi iniziati

⁵ Il termine del 30 giugno 2013 è stato posticipato al 31 dicembre 2013, ordinanza commissariale n. 131 del 18 ottobre 2013.

⁶ Il termine del 31 dicembre 2013 è stato posticipato al 31 dicembre 2016 (ordinanza n. 14/2016).

1. Nel caso di interventi di miglioramento sismico iniziati o per i quali sia stato affidato l'incarico di progettazione prima del 14 novembre 2012 le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al deposito in Comune della domanda di cui all'art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall'ordinanza stessa, purché:
 - il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle Norme tecniche sulle costruzioni NTC08 approvate con d.m 14 gennaio 2008;
 - i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all'art. 2;
 - la domanda contenga le informazioni richieste all'art. 4 e venga depositata entro il 30 giugno 2013⁷;
 - siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.
- 1-bis. Nel caso di interventi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.l 74/2012 come convertito dalla legge 122/2012, prima del 14 novembre 2012 nelle more dell'emanazione dell'ordinanza di sgombero da parte del Comune e della classificazione Aedes, è possibile depositare in Comune la domanda di contributo ai sensi del comma 1 nel rispetto delle procedure del su citato d.l 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, integrando la perizia asseverata con l'attestazione della classificazione del danno accertato ed i dati richiesti dalla scheda AeDES.
2. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 1-bis e richiede, qualora necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo. Nel caso che il progetto sia sottoposto al controllo a campione di cui all'art. 10, comma 2, l'ammissione a contributo è subordinata all'esito favorevole del controllo.
3. Agli interventi di cui al comma 1 e 1-bis, non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all'art. 4, comma 8.
4. L'istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un'unica soluzione l'importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti previsti all'art. 8, comma 1, lett. c). Nel caso di lavori non ancora ultimati le

⁷ Il termine del 30 giugno 2013 è stato posticipato al 31 marzo 2014 previa presentazione di istanza di prenotazione entro il 30 novembre 2013, ordinanze commissariali n. 131 del 18 ottobre 2013 e n. 2 del 27 gennaio 2014.

erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1.

Articolo 10

Controlli

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, in attuazione della l. r. 15/2013, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i contributi concessi su almeno il 15% degli edifici, anche se ricompresi all'interno di UMI. Il campione viene selezionato mediante procedura MUDE e può corrispondere a quello individuato ai sensi dell'ordinanza n. 59/2014. La vigilanza può essere svolta anche dal personale tecnico, dei comuni e delle Unioni, preposto al controllo delle costruzioni in zona sismica ai sensi della l. r. 19/2008.
- 1-bis. Per le attività di vigilanza di cui al comma 1 i comuni che si avvalgono delle Strutture tecniche di Bacino, ai sensi della l.r. 19/2008, possono chiedere al Commissario delegato il supporto del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.
2. Nei comuni classificati a media sismicità i progetti esecutivi degli interventi di miglioramento sismico sono sottoposti ad autorizzazione sismica preventiva coi tempi e modalità di cui all' art. 12 della l.r. n. 19/2008.
3. Ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 16/2012, le modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli interventi di miglioramento sismico alle Norme tecniche di cui al d.m 14 gennaio 2008, sono quelle stabilite dall'ordinanza n. 27/2013.

Articolo 11

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per l'autonoma sistemazione che verrà erogato fino al ripristino dell'agibilità. Non sono da intendersi come contributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di imposta ai sensi dell'art. 16-bis comma 1 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e smi.

Articolo 12
Esclusione dai contributi

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come definiti dalla l.r. 23/2004 e non sanati dal procedimento di condono edilizio o dall'accertamento di conformità (art. 17 l.r. 23/2004).

Articolo 13
Norma finanziaria

1. All'onere per l'attuazione della presente ordinanza, stimato in 800.000.000 euro, si provvederà con le risorse di cui all'art. 3-bis del d.l. n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, come ripartite dall'art. 2 del Protocollo tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati sottoscritto il 4 ottobre 2012.

Articolo 14
Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. Tenuto conto della necessità di dare attuazione al "Programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" approvato con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 e dare quindi avvio agli interventi edilizi che consentiranno a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24 novembre 2000, n. 340, e se ne dispone l'invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 5 ottobre 2012.

Vasco Errani

Tabella 1.1 –definizione delle soglie di danno: edifici in muratura

DANNO SIGNIFICATIVO

È definita soglia di danno significativo la soglia di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione maggiore al 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello
- lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3;
- evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti o colonne) o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 30% degli elementi di un piano;
- crolli parziali delle strutture verticali portanti o dei solai che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti o della superficie totale di piano dei solai;
- pareti o colonne in muratura fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell'altezza di piano;
- colonne in muratura con fuori piombo superiore al 15% della dimensione del lato parallelo alla direzione dello spostamento;
- crollo di colonne in muratura a sostegno di porzioni di solaio o copertura tra il 5% (compreso) e il 10%, in superficie, dell'orizzontamento interessato;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significative evidenze di fenomeni di liquefazione.

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizione di seguito definite:

- lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
- crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte);
- evidenti lesioni per rotazione al piede e/o schiacciamento/scorrimento, nelle colonne isolate, per una estensione superiore al 50% degli elementi di un piano;
- crollo di colonne in muratura a sostegno di porzioni di solaio o copertura non inferiori in superficie al 10% del livello interessato;
- distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (maggiore a 5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;
- pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull'altezza di un piano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o rilevanti evidenze di fenomeni di liquefazione.

Tabella 1.2 –definizione delle soglie di danno: edifici in cemento armato

DANNO SIGNIFICATIVO

È definita soglia di danno significativo la soglia di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un'estensione maggiore o uguale al 30% delle tamponature, ad un qualsiasi livello
- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione maggiore o uguale al 20% ad un qualsiasi livello;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;
- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione minore o uguale al 10% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione minore o uguale al 10% degli elementi di un piano
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) maggiore o uguale al 5% e minore al 15% della superficie totale degli impalcati.

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione maggiore al 10% e minore o uguale al 20% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione maggiore al 10% e minore o uguale al 20% degli elementi di un piano;
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione maggiore al 5% e minore o uguale al 15% degli elementi di un piano;
- danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.003 L e inferiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) maggiore o uguale al 15% e minore al 30% della superficie totale degli impalcati.

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione maggiore del 20% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione maggiore del 20% degli elementi di un piano.
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione maggiore del 15% degli elementi di un piano;
- danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano;
- danneggiamento di almeno il 5% dei nodi, anche ad un solo livello, con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) maggiore o uguale del 30% della superficie totale degli impalcati.

Tabella 1.3 –definizione delle soglie di danno: edifici a struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste, le soglie di danno sono definite con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il Professionista incaricato dimostra la soglia di danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

Tabella 1.4 –definizione dello “stato di danno”

Stato di danno 1: danno inferiore o uguale al “danno significativo”

Stato di danno 2: danno superiore al “danno significativo” e inferiore o uguale al “danno grave”

Stato di danno 3: danno superiore al “danno grave” e inferiore o uguale al “danno gravissimo”

Tabella 2.1 – definizione carenze: edifici in muratura			
	CARENZE	α	β
1	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore minore o uguale 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale	x	
1bis	presenza di colonne in muratura (con dimensione massima minore 60 cm e altezza non inferiore a 3 m) a sostegno di porzioni di solaio o copertura non inferiori in superficie al 30% del livello interessato		x
2	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore minore o uguale a 15 cm) per più del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo dei muri interni o del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo di una parete perimetrale		x
3	presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti - diatoni - tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore minore o uguale a 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale		x
4	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo maggiore o uguale al 40 % della superficie totale	x	
5	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo minore al 40 % della superficie totale		x
6	presenza di muratura con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l'ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo maggiore o uguale al 40 % della superficie totale	x	
7	presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo maggiore o uguale al 40 % della superficie totale		x
8	presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (minore al 55% di vuoti) per uno sviluppo maggiore o uguale al 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello		x
9	assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli		x
10	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale maggiore al 25% del totale anche ad un solo livello	x	
11	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale minore o uguale al 25% del totale anche ad un solo livello		x
12	rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura maggiore o uguale a 14		x
13	collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
14	collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
15	solai impostati su piani sfalsati con dislivello maggiore a 1/3 altezza di interpiano, all'interno della u.s.		x
15bis	presenza di doppi volumi con altezza minima superiore di almeno 1/3 all'interpiano massimo adiacente, all'interno della stessa u.s., interessando in pianta una superficie non inferiore al 25% dei livelli interessati, esclusi i vani scale		x
16	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura		x
17	carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		x
18	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidità e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante	x	

19	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante		x
----	--	--	---

Tabella 2.2 – definizione carenze: edifici in cemento armato			
	CARENZE	α	β
1	Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circonda la costruzione maggiore a 5)		X
2	Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (*)		X
3	Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze (ai piani con superficie maggiore a 80% di quella coperta) maggiore del 20% della dimensione dell'edificio nella direzione considerata (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		X
4	Variazione della massa (nella combinazione SLV) superiore al 50% da un orizzontamento all'altro, esclusi i sottotetti		X
5	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)	X	
6	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		X
7	Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o “taglio-scorrimento” sui pilastri	X	
8	Sistematica presenza di tamponamenti fuori della maglia strutturale		X
9	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 20% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	X	
10	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 10% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		X
11	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		X
12	Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci		X
13	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	X	
14	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		X

(*) da valutare di volta in volta, senza specifico riferimento alle prescrizioni in tal senso previste per le nuove costruzioni

Tabella 2.3 –definizione carenze: edifici a struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste i livelli di carenza sono definiti con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il Professionista incaricato dimostra il livello di carenza adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

Tabella 2.4 – definizione del grado di carenze

Grado Alto	Presenza di carenze di tipo α maggiore o uguale a 2 oppure di tipo $(\alpha + \beta)$ maggiore o uguale 6
Grado Medio	Presenza di carenze di tipo α e β con combinazioni diverse dai Gradi Alto e Basso
Grado Basso	Presenza di carenze di tipo β minore o uguale 3 e nessuna carenza di tipo α

Tabella 2.5 – definizione del fattore di accelerazione

Il fattore di accelerazione ($f_{a,SLV}$) è definito dal rapporto tra l'accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia della Vita (a_{SLV}) e quella corrispondente al periodo di ritorno di riferimento ($a_{g,SLV}$), entrambe riferite alla categoria di sottosuolo A:

$$f_{a,SLV} = \frac{a_{SLV}}{a_{g,SLV}},$$

determinato con modelli meccanici anche semplificati. Per le murature si può far riferimento ai modelli LV1 proposti nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011 - “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008” (equazione 2.5 e paragrafo 5.4.2); per il c.a. ci si può riferire a modelli analoghi.

Tabella 2.6 – definizione dei valori di vulnerabilità

Vulnerabilità Bassa: fattore di accelerazione superiore a 0.5 e Grado Basso di carenze;

Vulnerabilità Media: nei casi non classificati come Vulnerabilità Bassa o Vulnerabilità Alta;

Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione inferiore a 0.3 e Grado Alto di carenze.

Tabella 3 - definizione del livello operativo “Eo”

Si definisce livello operativo “**Eo**” quello determinato dalle seguenti combinazioni danno/vulnerabilità (con riferimento a quanto definito nelle Tabelle 1 e 2):

- Stato di danno 2 con vulnerabilità media;
- Stato di danno 3 con vulnerabilità bassa.

Gli interventi di miglioramento sismico su edifici o unità strutturali che non rientrano nel livello operativo definito “Eo” sono disciplinati con l’ordinanza n. 86/2012 e smi.

Gli edifici o unità strutturali con stato di danno 1 o 2 e vulnerabilità bassa non rientrano nel livello operativo “Eo” e saranno oggetto di interventi di rafforzamento locale disciplinati con l’ordinanza n. 29/2012 e smi.

ALLEGATO 1

Territori ammissibili

Ai sensi della presente ordinanza (come previsto nell'art. 1, comma 1), per territori interessati dagli eventi sismici si intendono quelli compresi nei seguenti comuni:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	Boretto Brescello Campagnola Emilia Correggio Fabbrico Gualtieri Guastalla	Luzzara Novellara Reggio nell'Emilia Reggiolo Rio Saliceto Rolo San Martino in Rio
PROVINCIA DI MODENA	Bastiglia Bomporto Campogalliano Camposanto Carpi Castelfranco Emilia Cavezzo Concordia sulla Secchia Finale Emilia Medolla	Modena Mirandola Nonantola Novi di Modena Ravarino San Felice sul Panaro San Possidonio San Prospero Soliera
PROVINCIA DI BOLOGNA	Argelato Baricella Bentivoglio Bologna Castello d'Argile Castel Maggiore Crevalcore Galliera Malalbergo	Minerbio Molinella Pieve di Cento Sala Bolognese San Giorgio di Piano San Giovanni in Persiceto San Pietro in Casale Sant'Agata Bolognese
PROVINCIA DI FERRARA	Argenta Bondeno Cento Ferrara	Mirabello Poggio Renatico Sant'Agostino Vigarano Mainarda

Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013, sono stati rimossi dall'elenco i comuni di Campegine e Castelvetro Piacentino, in quanto ammissibili a contributo solamente per gli immobili destinati ad attività produttiva, mentre è stato inserito il comune di Bologna.

“Istruzioni tecniche per l'esecuzione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo con esito di agibilità E”

1. Il presente documento fornisce istruzioni tecniche per lo svolgimento delle “valutazioni di sicurezza” e della progettazione di interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con esito di agibilità E, nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, che usufruiscono di contributi pubblici.

Esso ha, come principale quadro di riferimento, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Parte II, nonché il DM 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, la circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. ‘Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008” e la “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” (dPCM 9 novembre 2011).

In particolare, l'azione sismica nel sito di riferimento dovrà tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo comunque in considerazione studi di risposta sismica locale ove disponibili.

2. Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni andranno impostate tenendo conto dell'edificio o unità strutturale e delle eventuali possibili interazioni con unità strutturali adiacenti (in caso di aggregati).

Riguardo a tale esigenza l'aggregato e l'edificio o unità strutturale possono essere così definiti:

- a. l'aggregato strutturale è costituito da un insieme di elementi strutturali non omogenei e che possono interagire sotto un'azione sismica (o dinamica in genere). Un aggregato strutturale può essere costituito da uno o più edifici o unità strutturali accorpate dove, per accorpamento, si deve intendere un contatto, o un collegamento, più o meno efficace tra fabbricati con caratteristiche costruttive generalmente diverse. La presenza di un giunto di separazione, ove ritenuto efficace ai fini sismici, dà luogo alla individuazione di due aggregati strutturali ben distinti;

b. all'interno degli aggregati strutturali si individuano gli edifici o unità strutturali, omogenee da cielo a terra e, in genere, distinguibili dalle altre adiacenti per almeno una delle seguenti caratteristiche che possono individuare un comportamento dinamico distinto:

- tipologia costruttiva,
- differenza di altezza,
- irregolarità planimetrica con parti non collegate efficacemente,
- età di costruzione,
- sfalsamento dei piani,
- talvolta, ristrutturazioni da cielo a terra.

La tipologia costruttiva riguarda essenzialmente i materiali e le modalità di costruzione delle strutture verticali; quindi, per esempio, se ad un fabbricato con struttura in elevazione costituita da pietra sbazzata ne è stato costruito in aderenza un altro in mattoni, i due fabbricati vanno considerati distinti, quali unità strutturali differenti nell'ambito dello stesso aggregato strutturale.

3. Operazione preliminare ad ogni attività sarà l'esecuzione di un accurato rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle strutture resistenti (per carichi verticali ed orizzontali), della loro geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed indagini diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci collegamenti tra strutture. Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere adeguatamente giustificate e comunque eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere inquadrare in un progetto diagnostico complessivo.
4. Le valutazioni di sicurezza dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalle NTC 2008, con riferimento alla tipologia di intervento previsto.
5. I progetti esecutivi degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.
6. Nei casi di edifici di valore storico-artistico, gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, a eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per

caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell'intervento.

7. Nei casi di edifici in muratura gli interventi strutturali devono essere prioritariamente finalizzati:

- a riparare i danni e i dissesti in atto,
- ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti,
- ad eliminare gli indebolimenti locali,
- a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l'eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate,
- a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari.

Sono di norma da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità del sistema resistente. Dovranno essere chiuse con tecniche adeguate le aperture che indeboliscono palesemente la struttura.

Nell'ipotizzare gli interventi, sono da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature; e, nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, è da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidità nel piano).

8. Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:

- a. alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali,
- b. all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;

- c. alla ridistribuzione in pianta e in alzata delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi;
- d. al consolidamento dei nodi (se necessario) soggetti ad azioni concentrate ad opera dei tamponamenti.

Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni orizzontali.

- 9. Nei casi di edifici a struttura mista valgono le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.
- 10. Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, secondo quanto indicato al precedente punto 4, di avere effettivamente conseguito un miglioramento sismico. Tale miglioramento dovrà garantire un livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione.